

# **Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale**

**Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635**

**Del. n. 668 del 27/04/2015**

**Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento".**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 7 RIFERIMENTO: 2015-S116-00093

Reg.delib.n. 668  
Prot. n. 148/2015-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: "Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento".

Il giorno 27 Aprile 2015 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita  
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE  
Ugo Rossi

Presenti:  
VICE PRESIDENTE  
Alessandro Olivi

ASSESSORI  
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il relatore comunica Con propria precedente deliberazione n. 635 di data 28.04.2014 questa Giunta ha approvato le "Nuove disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in Provincia Autonoma di Trento" e, nel contempo, sono state approvate le nuove denominazioni dei diplomi professionali in Provincia, così come riportato nell'Allegato 2) della suddetta deliberazione.

Con la medesima deliberazione (Cfr punti n. 4, 5 del dispositivo) è stato disposto che Diploma di Tecnico Operatore Socio Sanitario entrerà in vigore a conclusione dell'anno formativo 2014 - 2015, in quanto il relativo percorso quadriennale è stato ridefinito secondo l'ordinamento disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 228 di data 21 febbraio 2014; nel contempo è stato disposto che i Diplomi di Tecnico della trasformazione agroalimentare (Indirizzo trasformazione vegetale; Indirizzo trasformazione lattiero-caseario; Indirizzo lavorazione carni), di Tecnico di gastronomia e arte bianca e di Tecnico dell'accoglienza e ospitalità, entreranno in vigore a conclusione dell'anno formativo 2015 - 2016, in quanto i relativi percorsi formativi saranno attivabili a partire da settembre 2015 a seguito della messa a regime dei nuovi piani di studio dei rispettivi percorsi triennali di IeFP, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 di data 3 agosto 2012 e s.m.i.

In particolare, il punto 1) del dispositivo della suddetta deliberazione fa espressa riserva dell'approvazione di un Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti previsto dall'articolo 60, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Il Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale sta elaborando un nuovo modello di valutazione degli apprendimenti; in particolare è al vaglio anche l'elaborazione di un nuovo modello di svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con la previsione di far confluire la relativa disciplina nel soprarichiamato Regolamento in attuazione degli artt.60, terzo comma e 64, terzo comma della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, nell'ottica di impiantare una riforma organica della materia, la cui disciplina sia prevalentemente contenuta in uno strumento unitario ed organico di cui dotarsi a superamento delle criticità emerse nelle sessioni di esame degli ultimi anni.

Il suddetto Servizio, considerate le ragioni di urgenza dettate dall'interesse delle Istituzioni formative provinciali e paritarie a conoscere quanto prima le nuove modalità di svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con nota di data 26.11.2014 Prot. n. S116

629739/FRC(documentazione n. 1) ha provveduto ad inoltrare alle medesime una apposita circolare al fine di anticipare i principali contenuti della riforma e consentire loro di conoscere le nuove disposizioni e gli effetti della riforma medesima, in modo da evitare così disfunzioni nello svolgimento delle procedure di esame.

In estrema sintesi, il nuovo modello che viene delineato nell'emanando Regolamento prevede diverse modalità di svolgimento delle prove di esame ed una nuova composizione delle commissioni rispetto all'attuale impianto.

Si rende necessario procedere infatti ad una "rivisitazione" delle prove di esame relative alla qualifica triennale in quanto l'attuale configurazione dell'impianto non è più rispondente ai "riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP" di cui

all'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale" di data 20.02.2014.

Si è infatti ravvisata inoltre la necessità, al fine di valorizzare la componente interna delle Istituzioni formative provinciali e paritarie, di estendere la legittimazione ad assumere la carica di Presidente delle commissioni ad altri soggetti, quali ad esempio i dirigenti/direttori, docenti di tali Istituzioni, creando, per così dire, un modello "misto allargato" rispetto a quello attuale che prevede l'attribuzione della carica di Presidente prevalentemente a funzionari provinciali, così come previsto dalla citata deliberazione n. 635 di data 28.04.2014.

Occorre quindi avviare un percorso che gradualmente conduca ad una nuova configurazione delle finalità e delle tipologie delle prove d'esame nonché delle modalità procedurali di svolgimento delle stesse, sia per i percorsi di qualifica triennale che per quelli in oggetto, da attuarsi con il coinvolgimento delle Istituzioni formative provinciali e paritarie, al fine di adeguare l'impianto ai suddetti "elementi minimi comuni nazionali".

Nello specifico si propone già per il corrente anno formativo 2014-2015 e con effetti anticipatori della riforma che sarà recata dal citato Regolamento, di delineare una nuova composizione delle commissioni esaminatrici preposte all'accertamento dell'idoneità dei percorsi di istruzione e formazione professionali di cui alla citata deliberazione di questa Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635, nel senso di estendere la legittimazione ad assumere la carica di Presidente delle commissioni di esame in oggetto anche ai rappresentanti delle Istituzioni formative paritarie e provinciali.

Per rendere operativo tale obiettivo si rende pertanto necessario con il presente atto apportare alcune modifiche alla citata deliberazione n. 635 del 28.04.2014, al fine di avviare già dal corrente anno formativo e con esclusivo riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale in oggetto, la sperimentazione della nuova composizione delle commissioni di esame, in modo tale da addivenire, nelle more dell'approvazione del Regolamento citato, allo svolgimento degli esami previsti nella prossima sessione di giugno 2015, secondo la nuova composizione della commissione di esame.

Le modifiche da apportare sono pertanto quelle risultanti dal nuovo Allegato n. 1 alla presente deliberazione, che si propone di approvare in sostituzione di quello approvato con la precedente deliberazione n. 635 di data 28.04.2014.

A tal proposito si evidenzia che il Servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale nell'intento di avviare in via sperimentale la riforma sugli esami in oggetto con nota di data 6.02.2015 Prot. n. S116/2015/66213/FRC/26.9 (documentazione n. 2) ha richiesto alle Istituzioni formative provinciali e paritarie di designare su base volontaria i loro rappresentanti interni cui affidare il ruolo di Presidente delle commissioni di esame in oggetto; nel contempo ha reso note le modalità di assegnazione degli incarichi di Presidente sulla base delle disponibilità acquisite.

In aggiunta occorre rilevare che nell'ottica di un contenimento dei costi connesso alla remunerazione dei soggetti al quale sarà conferito il ruolo di Presidente delle commissioni di esame dei percorsi in oggetto, il suddetto Servizio provinciale rispettivamente con note di data 18.03.2015 prot. n.

S11672015/150120/FRC/26.9 e di data 19.03.2015 prot. n. 151070 (documentazione nn. 3, 4) ha richiesto alle suddette Istituzioni di procedere all'accorpamento delle commissioni, ove possibile, in modo da articolare le medesime in base al numero degli studenti, alla tipologia del percorso formativo destinando alle stesse un unico Presidente ed integrando, ove necessario, il numero dei docenti rispetto a quello attualmente previsto dall'Allegato n. 1) della sopraccitata deliberazione n. 635 del 28.04.2014.

Pertanto al fine di anticipare su base sperimentale il nuovo modello di certificazione finale delle competenze dei percorsi formativi in oggetto, si propone l'approvazione della presente deliberazione, anche in considerazione del fatto che i tempi tecnici di definizione ed approvazione del citato Regolamento che dovrà recare tutta la disciplina, potrebbero protrarsi oltre il necessario termine entro cui il Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale dovrà avviare le procedure di esame di qualifica e di diploma per il corrente anno formativo 2014-2015, e pertanto incompatibili con i tempi necessari alla sperimentazione del nuovo modello.

In aggiunta, i tempi tecnici di stesura del nuovo Regolamento sullo svolgimento delle prove di esame devono tenere conto della recente innovazione legislativa introdotta dalla legge finanziaria provinciale (dall'art. 57, c. 4. della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14) che ha modificato l'articolo 54 comma 2 lettera c) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 nel senso che è stata introdotta a regime nel sistema educativo provinciale la

previsione del "secondo ciclo, che comprende percorsi di istruzione e formazione professionale articolata in percorsi di tre, quattro, cinque anni, in coerenza con la normativa nazionale". Tale recente novità relativa alla previsione di un "quinto anno" comporta una puntuale valutazione circa l'impatto sull'emanando Regolamento relativo ai percorsi triennali, quadriennali e di diploma di tecnico, al fine di addivenire ad una disciplina compiuta ed unitaria circa la valutazione e lo svolgimento delle prove di esame relativo al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione che precede;

Preso atto della proposta tecnica di composizione delle commissioni in oggetto confluita nel nuovo Allegato n. 1, elaborato dal Servizio istruzione, formazione, del secondo grado, Università e ricerca;

Visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;

- Visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
- Vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- Vista la Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b);
- Visto il d.lgsv 226/2005 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- Vista la Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e relativo Regolamento adottato con D.P.G.P. del 26 marzo 1998 n. 6-78 /leg e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 di data 3 agosto 2012 e s.m.i. recante "Definizione dei piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.";

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 228 di data 21 febbraio 2014 s.m.i. recante "Integrazione del Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di qualifica e di diploma professionale (deliberazione n. 1681 dd. 03.08.2012), con la figura professionale del "Tecnico Operatore Socio Sanitario", e modifica del relativo Piano di studio e quadro orario di riferimento (deliberazione n. 1682 dd. 03.08.2012)";
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 457 di data 14 marzo 2013 ed s.m.i. avente ad oggetto "Esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale: nuove disposizioni in ordine alla composizione della commissione e relative funzioni, alla struttura dell'esame, alle modalità ed ai criteri di svolgimento e di valutazione finale. Definizione delle denominazioni dei diplomi professionali a partire dall'a.f. 2012 - 2013";
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 727 di data 19.05.2014 "Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali.
- Visto l'accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione

dei percorsi di istruzione e formazione professionale denominato "Riferimenti ed elementi minimi comuni per esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP" di data 20.02.2014;

- Ritenuto opportuno estendere, già dal corrente anno formativo 2014-2015, la legittimazione ad assumere la carica di Presidente delle commissioni dei percorsi formativi in oggetto ed in via sperimentale, ad altri soggetti quali i direttori/dirigenti e docenti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie, creando un modello "misto allargato" rispetto a quello attuale che prevede l'attribuzione della carica di Presidente prevalentemente a funzionari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, e nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui agli artt. 60, 3° comma e 64 3° comma della legge 7.08.2006 n. 5, l'Allegato n. 1 della propria precedente deliberazione di data 28.04.2014 n. 635, tramite l'approvazione di un nuovo Allegato 1) che conseguentemente sostituisce ed aggiorna quello precedente e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che le disposizioni di cui al nuovo Allegato 1) della presente deliberazione si applicano agli esami conclusivi di diploma professionale per tutti i percorsi, di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e per tutti i percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale, che hanno a riferimento una figura professionale di Tecnico e che si svolgeranno nella prossima sessione di giugno anno formativo 2014-2015;

di disporre altresì che le disposizioni di cui al nuovo Allegato 1) della presente deliberazione mantengono la loro efficacia fino alla loro modifica e/o integrazione da parte di successiva deliberazione o del Regolamento citato in premessa;

di dare atto che l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di cui all'oggetto, sono definite con atto del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, al quale è rimessa la valutazione in merito alla conferma od alla modifica delle vigenti disposizioni contenute nelle determinazioni del dirigente del Servizio Istruzione, formazione del secondo grado università e ricerca nn. 27, 28 di data 12.05.2014;

di demandare altresì, in questa fase sperimentale, al dirigente della suddetta struttura l'assegnazione delle sedi di esame in capo ai direttori /dirigenti, docenti delle Istituzioni provinciali e paritarie, i quali si sono resi disponibili e che verranno nominati in qualità di Presidenti delle Commissioni di esame, secondo criteri che ne garantiscano l'economicità, e l'imparzialità delle procedure di esame, e che tengano conto delle eventuali sedi di preferenza scelte dai suddetti soggetti;

di confermare l'Allegato n. 2 della propria precedente deliberazione di data 28.04.2014 n. 635;

di disporre che per quanto attiene alla determinazione ed alle modalità di corresponsione del compenso spettante ai soggetti che assumeranno la funzione di Presidente dei percorsi formativi in oggetto indicati nel nuovo Allegato n. 1, sono confermate le disposizioni di cui alla propria precedente deliberazione di data 19.05.2014 n. 727 e che la richiesta di liquidazione da parte degli aventi diritto dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine della sessione di esame presieduta;

di demandare al dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale ogni ampia decisione in merito alle articolazioni ed accorpamenti delle commissioni di esame, al fine di contenere, ove possibile, i costi connessi alla remunerazione dei componenti aventi diritto di cui al precedente punto n. 7 del dispositivo della presente deliberazione; nonché ogni decisione in merito alla conseguente determinazione del numero delle giornate occorrenti per lo svolgimento degli esami, sulla base

delle specifiche richieste rappresentate alla struttura provinciale competente da parte delle istituzioni formative provinciali e paritarie;

di demandare altresì al suddetto dirigente l'emanazione di ogni atto di gestione che si renderà necessario, anche con effetto integrativo delle disposizioni non espressamente recate dalla presente deliberazione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di esame dei percorsi formativi in oggetto;

di disporre che nel caso in cui nel corso dello svolgimento sia degli esami di cui all'oggetto che di quelli volti al conseguimento della qualifica triennale, si rendesse necessario procedere alla sostituzione di un componente delle relative commissioni a seguito di motivata richiesta scritta da parte dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria, il suddetto Servizio, al fine di consentire la tempestività delle operazioni di esame, ne darà immediata autorizzazione all'Istituzione medesima; successivamente al termine della conclusione delle procedure di tutti gli esami di Iefp, il dirigente della suddetta struttura provvederà con propria determinazione dirigenziale a dar conto delle sostituzioni verificatesi e della composizione finale delle commissioni.

di dare atto infine che dall'adozione della presente deliberazione non consegue alcun onere diretto a carico del bilancio provinciale.

FRC